

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 maggio 1998, n. 10-82/Leg

Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina nella scuola dell'infanzia, elementare e secondaria di primo e secondo grado

(b.u. 14 luglio 1998, n. 29)

Art. 1

Attestato di conoscenza della lingua ladina

1. Ai fini della documentazione della conoscenza della lingua e cultura ladina prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento) come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di scuola materna nella provincia di Trento), la Provincia considera valido l'attestato rilasciato da apposita commissione provinciale nominata dal sovrintendente scolastico, sentito l'Istituto culturale ladino.

2. La commissione ha il compito di accertare la conoscenza della lingua e cultura ladina:

- a) del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado a carattere statale che intenda ricoprire i posti vacanti e disponibili nelle scuole delle località ladine ove vige la riserva dei posti;
- b) del personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata che intenda essere assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole delle località ladine, ferma restando la documentazione della provenienza dai suddetti comuni.

3. Ai fini della documentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), che viene attestata con autocertificazione, per provenienza si intende:

- a) nascita nei comuni ladini;
- b) discendenza da almeno un genitore di lingua ladina;
- c) residenza stabile in un comune ladino al momento dell'attivazione della precedenza assoluta ovvero residenza in un comune ladino per un periodo non inferiore a due anni, anche precedente alla richiesta di assegnazione con precedenza assoluta.

Art. 2

Composizione della commissione

1. La commissione è composta da 4 membri, dei quali:

- a) due componenti effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente individuato tra il personale insegnante di lingua ladina in servizio nelle scuole ladine, scelti tra il personale direttivo e docente a conoscenza della lingua ladina, sulla base di una rosa di sei nominativi proposti dal Comprensorio ladino di Fassa;
- b) due componenti effettivi e due supplenti scelti tra esperti con particolare conoscenza della lingua e cultura ladina, sulla base di una rosa di sei nominativi proposti dall'Istituto culturale ladino.

2. Il commissario che svolge le funzioni di presidente è indicato nel provvedimento di nomina della commissione.

3. La commissione è integrata da un segretario scelto tra il personale amministrativo della scuola in possesso di adeguata conoscenza della lingua e cultura ladina.

4. La commissione rimane in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. Ai componenti della commissione d'esame è corrisposto il compenso previsto per le commissioni della Provincia.

Art. 3 *Esame*

1. La prova d'esame si tiene almeno una volta all'anno e consiste in un elaborato scritto in lingua ladina su un tema, scelto dal candidato tra tre proposti dalla commissione e in una prova orale in lingua ladina.

2. All'esame è ammesso:

- a) il personale direttivo e docente delle scuole a carattere statale con contratto a tempo indeterminato e il personale insegnante con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della scuola dell'infanzia;
- b) il personale docente non di ruolo delle scuole a carattere statale in possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria degli aspiranti a supplenze e il personale insegnante con rapporto di lavoro a tempo determinato della scuola dell'infanzia;
- c) i soggetti in possesso dei titoli di studio abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere l'idoneità che è valida sia per l'assegnazione con riserva sia per l'assegnazione con precedenza assoluta prevista dalle vigenti disposizioni.

4. La graduatoria delle prove d'esame è approvata dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e di scuola materna.

5. L'attestato ha validità a tempo indeterminato.

Art. 4 *Prove di esame*

1. Il sovrintendente scolastico determina le modalità di ammissione alle prove d'esame e inoltra le domande alla presidenza della commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua e cultura ladina di cui al presente regolamento.

2. Il presidente della commissione determina la sede, la data e le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

3. L'esame tenderà alla verifica della conoscenza e della padronanza della lingua ladina sotto l'aspetto lessicale, morfologico e sintattico. Esso verterà anche sull'accertamento delle capacità espressivo/comunicative del candidato, utilizzando come momenti del colloquio momenti storici, aspetti geografici, socio/economici, ambientali e toponomastici, elementi della letteratura ladina nonché della storia dell'arte locale. In sede di esame orale verranno affrontati, a scelta del candidato, problemi relativi alla possibilità dell'insegnamento plurilingue, agli aspetti multiculturali, alle metodologie di educazione linguistica, nonché alla conoscenza dei programmi di insegnamento di cui alla legge provinciale n. 4 del 1997. Nell'esame il candidato dovrà dimostrare di avere un adeguato bagaglio linguistico, tale da consentire agli stessi di comprendere e di esprimersi

convenientemente con gli alunni affidati.

Art. 5

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 11 febbraio 1986, n. 2-26/Legisl. (Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento") è abrogato.